



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 212 del 17 Maggio 2024

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

👤 Diletta Mancini (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it
👤 Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
👤 Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@lnd.it
👤 Antonella Tondo (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
👤 Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
👤 Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
👤 Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
👤 Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
👤 Antonio Rossiello (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
👤 Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepuglia@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.puglia@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.puglia@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.puglia@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.puglia@pec.it
Ufficio Agonistica LND	✉ agonistica.puglia@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazionicoppe.puglia@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@lnd.it m.damuri@lnd.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@lnd.it g.bozza@lnd.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@lnd.it a.gianfreda@lnd.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@lnd.it g.marra@lnd.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@lnd.it g.damicis@lnd.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@lnd.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

COPPA PUGLIA UNDER 15 C11

GIRONE E

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
18/05/2024	2 A	RED BOYS	REAL VIRTUS GROTTAGLIE	19/05/2024	16:00	11:00	

GIRONE H

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
20/05/2024	2 A	LECCE SOCCER ACADEMY A RL	TRICASE A.S.D.	19/05/2024	17:00	11:00	

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Alessandro AMATO (Relatore), dell'Avv. Ilaria TORNESELLO (Componente), del Dott. Domenico COLELLA (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 14 Maggio 2024 ha adottato il seguente provvedimento:

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

Gara: A.S.D. GIOVENTÙ SAN VITO – A.S.D. PARADISO del 05/05/2024 (Reclamo della società A.S.D. GIOVENTÙ SAN VITO, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Brindisi, di cui al Comunicato Ufficiale n. 66 del 09/05/2024 della Delegazione Provinciale di Brindisi.

RITENUTO IN FATTO

Con tempestivo reclamo inviato il 9.5.2024 la A.S.D. Gioventù San Vito ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Brindisi, di cui al Comunicato Ufficiale n. 66 del 09/05/2024 della Delegazione Provinciale di Brindisi, con la quale è stata disposta a carico di entrambe le società la sconfitta a tavolino, l'ammenda di € 100,00 e la penalizzazione di 1 punto in classifica. Nel reclamo, generico nei suoi contenuti, si lamenta la non veridicità di alcune asserzioni contenute nel referto arbitrale. In particolare, si afferma che il numero delle persone entrate in campo fosse diverso da quello indicato dal direttore di gara nel referto e che la sospensione della partita fosse stata suggerita all'arbitro da un soggetto terzo.

Sostiene la reclamante *“il numero cinque della squadra avversaria ad un quarto d’ora della fine della partita per una decisione dell’arbitro vicino a un calcio angolo ha preso a calci la bandierina, l’arbitro lo ha ammonito. Dopo 23 minuti uno dei miei calciatori ha subito un problema di crampi vicino alla linea del fallo laterale ed è stata accompagnato fuori, ha subito le cure, dopodiché è rientrato in campo a 3 minuti dalla fine. Questo calciatore mio si è seduto al centro sulla trequarti della metà campo nostra, il numero cinque è andato a inveire esso e a sollecitare di alzarsi al mio calciatore. I miei atleti si sono messi davanti per proteggere il mio calciatore, il numero cinque ha incominciato alzare le mani ai miei calciatori che non hanno reagito, non hanno fatto niente anzi alzato le mani ai miei calciatori e l’arbitro l’ha espulso”*. Continua il reclamo *“io ho visto che sono arrivati alle mani, il mio dirigente l’ho fatto andare via prendendo la macchina il ragazzo è entrato da solo negli spogliatoi piangendo per ciò che era accaduto. Quindi questo è quello che è successo quelli del Brindisi che non sono la società hanno detto noi questa partita l’abbiamo vinta perché qua non ci devono essere tutto queste persone loro non so cosa si sono inventati la sospensione della partita è la sospensione della partita suggerita da persona che era a bordo campo che si è avvicinata all’arbitro e ci ha raggiunto perché era sulle tribune l’arbitro voleva giocare gli ultimi tre minuti e questa persona gli ha suggerito di sospendere la partita perché non c’erano i presupposti chiuso l’arbitro voleva riprendere la partita per gli ultimi tre minuti quindi c’è qualcosa in contraddizione non l’ha decisa l’arbitro di sospendere la partita l’arbitro voleva giocare gli ultimi e tre minuti spero che il tutto sia chiaro”*.

Con successiva integrazione del 10.5.2024 - a firma dell’allenatore in seconda - la reclamante ripropone, ancora una volta con non chiara prospettazione, le medesime contestazioni contenute nel reclamo del 9.5.24.

All’udienza del 14.5.2024 nessuno è comparso per la reclamante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Nel referto di gara l’arbitro riferisce che *“al 44 del secondo, tempo a seguito di un mio provvedimento disciplinare di espulsione al signor Iaia Alessio numero 5 della società Paradiso, mentre quest’ultimo si allontana per lasciare il tdg si avvicinava con fare minaccioso il signor Ligorio Giovanni che iniziava a colpire con calci e pugni di forte intensità il signor Iaia il quale, per difendersi, rispondeva a sua volta con calci e pugni di forte intensità. Nel mentre i due tesserati sopraindicati continuano a colpirsi forzavano ed entravano sul tdg circa 30 persone estranee, le quali fomentavano la rissa coinvolgendo alcuni tesserati di entrambe le società presenti sul tdg. Mancando le forze dell’ordine e venendo meno la FPS (protagonista della rissa) non essendoci più le condizioni di sicurezza minime per riprendere la gara emettevo il triplice fischio sospendendo definitivamente la stessa”*.

Nessuna delle censure svolte dal reclamante consente di revocare in dubbio la ricostruzione fattuale operata dal direttore di gara. Sul punto va rammentato come – a mente dell’art. 61, co. 1, C.G.S. – *“I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”*. La più recente giurisprudenza ha confermato che *“Il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata, in relazione ai fatti che l’arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell’arbitro alla Procura Federale”* (Collegio di Garanzia, Sez. I, n. 23/2021).

Questa Corte ritiene che la misura delle sanzioni inflitte siano commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi, di cui la Società deve rispondere ex art. 6 CGS.

DELIBERA

- 1) di respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. Gioventù San Vito;
- 2) di addebitare la relativa tassa sul conto dell’istante.

Il Relatore
Avv. Alessandro AMATO

Il Presidente
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 17 Maggio 2024

Il Segretario
Sig. Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Ilaria TORNESELLO (Relatore) e dell'Avv. Alessandro AMATO (Componente), assistita dal dott. Domenico COLELLA in rappresentanza dell'AIA e dal Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 14 maggio 2024 ha adottato la seguente

DECISIONE

relativamente alla gara: CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALE. A.S.D. Vi.Lù. Casarani – A.S.D. Virtus del 5.5.2024

in ordine al reclamo proposto dalla A.S.D. Vi.Lù. Casarani, avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione di Maglie, di cui al Comunicato Ufficiale n. 66 del 9.5.2024, a mezzo della quale è stata comminata - a carico della reclamante – 1) la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della A.S.D. Virtus; 2) la squalifica del Dirigente sig. Osvaldo Prete fino al 31.12.2024; 3) la squalifica per n.2 giornate a carico del Dirigente sig. Gianni Greco.

OGGETTO: ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA – C.U. n. 156/A del 2.2.2024

FATTO

Con pec del 10.5.2024, la A.S.D. Vi.Lù. Casarani ha proposto reclamo, ritualmente preannunciato e notificato alla controparte, avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione di Maglie, di cui al C.U. n. 66 pubblicato in pari data.

In particolare, la reclamante ha richiesto alla Corte Sportiva d'Appello l'annullamento della punizione della perdita della gara – ritenuta “*palesemente esagerata*” per le motivazioni riportate in ricorso - la rideterminazione della sanzione comminata a carico del sig. Osvaldo Prete – ex art. 36 C.G.S. e l'applicazione delle circostanze attenuanti.

Non sono pervenute memorie da parte della A.s.d. Virtus.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per violazione dei termini stabiliti dal C.U. n. 156/A – “*ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA*”, pubblicato in data 2.2.2024, nella parte in cui prevede che: “*per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale: [...] il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte, è fissato alle ore 11:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti; [...]*”.

Ebbene, nel caso in esame, la società reclamante A.S.D. Vi.Lù. Casarani, ha depositato il reclamo presso la Segreteria della scrivente Corte oltre il termine previsto e stabilito dal predetto C.U., ovverosia alle **ore 11.06 del 10.5.2024**.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta

DELIBERA

- 1) di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla A.S.D. Vi.Lù. Casarani, per violazione dei termini procedurali stabiliti dal C.U. n. 156/A del 2.2.2024;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Relatore
Avv. Ilaria TORNESELLO

Il Presidente
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 17 Maggio 2024

Il Segretario
Sig. Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 17/05/2024.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci